



*Il Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
GABINETTO DEL MINISTRO

Al Presidente dell'Autorità di  
regolazione dei trasporti  
Andrea Camanzi  
[pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)

e p.c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Matteo Renzi  
[usg@mailbox.governo.it](mailto:usg@mailbox.governo.it)

Al Ministro dell'economia e delle  
finanze  
Pier Carlo Padoan  
[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Oggetto: segnalazione ANITA (Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici).  
Contributo al funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti ex art. 37, comma 6,  
lettera b) decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

L'ANITA (Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici), aderente a Confindustria, con nota allegata del 28 novembre u.s. (all.1) ha segnalato che numerose imprese di autotrasporto merci associate hanno ricevuto la richiesta, da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di procedere al versamento del saldo del contributo di finanziamento della medesima Autorità per l'anno 2014, ai sensi dell'art 37, comma 6, lettera b) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Come noto, tale disposizione normativa ha previsto, tra le fonti di finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità, *“un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio”*.

Detto contributo, in base alla medesima disposizione, è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine, l'atto si intende approvato.

Successivamente, con delibera n. 10 del 23 gennaio 2014, approvata con DPCM del 12 febbraio 2014, l'Autorità ha stabilito, tra l'altro, di fissare, per l'anno 2014, in sede di prima attuazione, l'aliquota del contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati nella misura pari allo 0,4 per mille del loro fatturato, quale *“risultante dall'ultimo bilancio approvato”*, utilizzando la metodologia dei codici “Ateco” ai fini dell'individuazione delle

imprese da assoggettare al contributo stesso e prevedendo che fossero tenute al pagamento quelle con fatturato pari o superiore a euro 80 milioni. Con successive determinazioni del Segretario generale dell'Autorità n. 9/2014 e n. 24/2014 sono state, poi, fornite ulteriori indicazioni in ordine al pagamento di tale contributo.

Ciò premesso, si fa presente che, a parere di questo Ministero, l'individuazione, mediante i codici "Ateco", delle attività economiche concernenti i settori delle infrastrutture e dei trasporti non può comportare automaticamente l'assoggettabilità dei soggetti che svolgono dette attività alla contribuzione in argomento, essendo tenuti alla stessa, ai sensi del richiamato art. 37, come detto, i "gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati". L'interpretazione letterale e logica della norma in questione impone, quindi, di verificare se dette attività, individuate tramite i codici "Ateco", costituiscano o meno settori "regolati".

Il trasporto merci su strada effettuato dagli autotrasportatori in conto terzi non è un settore di servizi regolati, essendo lo stesso completamente liberalizzato, fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di accesso alla professione, la cui verifica risulta affidata per norma ad altri soggetti.

Peraltro, si osserva che, da una disamina delle attività di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui al medesimo art. 37, emerge che la stessa, istituita "nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481", è chiamata, innanzitutto, a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, "nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti".

Al riguardo, si rileva che il richiamo alla legge 481/1995 inquadra la costituzione della nuova Autorità di regolazione dei trasporti nell'ambito del processo di privatizzazione delle imprese erogatrici di servizi pubblici di rete, con l'intento, da parte del legislatore, di affidare il controllo dell'accesso al mercato, nonché dei costi, dei prezzi e della qualità dei servizi di pubblica utilità ad appositi organismi autonomi con funzioni di regolazione e vigilanza. La finalità della predetta legge, infatti, è stata quella di intervenire in settori di mercato caratterizzati dalla presenza di monopoli naturali (energia elettrica, gas, sistema idrico e per le telecomunicazioni) per evitare che la privatizzazione di enti pubblici fornitori dei predetti servizi generasse ingiustificate posizioni di privilegio a favore di imprenditori privati e che gli utenti potessero essere discriminati nell'utilizzo delle reti e dei servizi connessi. In tale contesto, a parere di questo Ministero, l'Autorità di regolazione dei trasporti è chiamata ad operare in riferimento ai vari settori delle infrastrutture e dei trasporti in cui ancora sussistono profili di esercizio delle attività in regime di esclusiva o di diritti speciali. Non è questo il caso dell'autotrasporto di merci su strada in cui l'accesso al mercato è libero e l'esercizio dell'attività consentito a chiunque abbia i requisiti previsti dalla normativa di settore.

Alla luce di quanto sopra, si chiede all'Autorità di regolazione dei trasporti di voler fornire alle aziende del settore un chiarimento definitivo in ordine all'esclusione delle stesse dalla contribuzione in argomento.

Il Ministro  
Maurizio Lupi

